

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1444 DEL 03/12/2014

OGGETTO: Autorizzazione stipulazione contratto di comodato d'uso gratuito con il Comune di Tempio Pausania – Ispettorato Micologico.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 03/12/2014	Al 18/12/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta dell'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

Premesso che l'Azienda, su proposta del Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, intende attivare anche nel Comune di Tempio Pausania uno sportello per la cernita dei funghi epigei freschi spontanei, tale da consentire alla popolazione dei Comuni afferenti a questo distretto di poter beneficiare del servizio offerto dall'Ispettorato Micologico;

Considerato che, a seguito di una ricognizione effettuata dai competenti servizi aziendali, non risultano attualmente disponibili locali idonei che possano rispondere alle esigenze del servizio che si vorrebbe attivare;

Dato atto che il Comune di Tempio Pausania, a seguito di apposita richiesta da parte dell'Azienda prot. n. 49017 del 28.10.2014, ha concesso la disponibilità dei locali siti in Tempio Pausania, in via Olbia, ex Caserma Fadda – Corpo "D" da adibire a sportello per l' ispettorato Micologico (nota prot. n. 49859 del 03.11.2014);

Preso atto dell'esito positivo del sopralluogo effettuato presso i suddetti locali dal Responsabile SIAN, dal responsabile SPPA e dal Servizio Tecnico, acquisito agli atti con nota prot. n. 11715 del 05.11.2014;

Ritenuto pertanto necessario stipulare apposito contratto di Comodato d'uso gratuito con il Comune di Tempio Pausania per l'utilizzo, da parte dell'Azienda, dei locali siti in Tempio Pausania, in via Olbia, ex Caserma Fadda – Corpo "D" da adibire a sportello per l' ispettorato Micologico;

Visto lo schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si ritiene di approvare autorizzandone la stipulazione;

Dato atto che nel contratto suddetto è previsto un rimborso forfettario per le spese sostenute dal Comune di Tempio Pausania per la manutenzione dell'edificio, nonché per la fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento, ai sensi dell'art. 1808 c.c.;

Visti il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; l'Atto Aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di autorizzare la stipulazione di un contratto di Comodato d'uso gratuito con il Comune di Tempio Pausania, secondo lo schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato all'utilizzo, da parte dell'Azienda, dei locali siti in

Tempio Pausania, in via Olbia, ex Caserma Fadda – Corpo “D” da adibire a sportello per l'ispettorato Micologico;

- di autorizzare il pagamento di un rimborso forfettario per le spese sostenute dal Comune di Tempio Pausania per la manutenzione dell'edificio, nonché per la fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento, ai sensi dell'art. 1808 c.c.;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2014	UA2_AAGG	1	0508010101	1500,00

- di incaricare l'Area AAGGAALLC della stipulazione dell'accordo contrattuale; il Dipartimento di Prevenzione, il SIAN, il Servizio Tecnico, il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, il Servizio Contabilità e Bilancio e le strutture aziendali interessate per i successivi adempimenti di competenza;

**Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda**

Allegati: n. 1

Struttura proponente: AAGGAALLC

Il Responsabile dell'Istruttoria: os

N°

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - (Provincia di OLBIA - TEMPIO)

SCRITTURA PRIVATA DI COMODATO D'USO DI IMMOBILE DI

PROPRIETA' COMUNALE EX CASERMA FADDA – CORPO D

L'anno duemilaquattordici addì del mese di in Tempio Pausania presso il Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, in via Olbia, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.

1372 e sgg. del Codice Civile, *tra*

Il Comune Di Tempio Pausania (Cod. Fisc. e Partita IVA 00253250906) in persona dell'Arch. Giancarmelo Serra, nato a Torino il 09.08.1960, che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, di seguito denominato “Comune”, *e*

Azienda sanitaria locale – A.S.L. - N. 2 DI OLBIA -, con sede a

in via, codice fiscale:, nella persona di, nato a

il (Cod. Fisc.:), e residente a, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Rappresentante Legale della suddetta A.S.L., e pertanto in nome, per conto e nell'interesse della medesima, di seguito comodatario.

PREMESSO CHE - con Deliberazione G. C. n° ... del è stato disposto di concedere alla ASL N. 2 di Olbia l'utilizzo dei locali siti a Tempio Pausania, via Olbia, ex Caserma Fadda – Corpo “D” - identificati al NCEU al f. 183 - mappale 238 (parte) di mq. 31 oltre ai servizi, completi di arredi, indicati nella planimetria allegata al presente atto (All. A)

- con il medesimo provvedimento, la Giunta Comunale ha autorizzato il Diri-

gente del Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio alla stipulazione della presente scrittura privata;

Tutto ciò premesso, e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Il Comune di Tempio Pausania, come sopra rappresentato, concede, a decorrere dalla data odierna e fino al 30 aprile 2015, alla A.S.L. N. 2 di Olbia che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, l'utilizzo dei locali siti a Tempio Pausania, via Olbia, ex Caserma Fadda – Corpo “D” - identificati al NCEU al f. 183 - mappale 238 (parte) di mq. 31 oltre ai servizi, indicati nella planimetria allegata al presente atto (All. A), da adibire a sportello per l'Ispettorato Micologico.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di revocare anticipatamente il presente atto per ragioni di pubblico interesse. In tal caso, il bene dovrà essere riconsegnato libero entro un congruo termine, senza indennizzo di sorta. Alla scadenza, i locali dovranno essere restituiti al Comune nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, senza alcun diritto al riconoscimento di rimborso spese per eventuali miglioramenti e trasformazioni apportate.

Art. 2 - Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva che i locali predetti siano utilizzati esclusivamente per essere adibito a Sportello per l'Ispettorato Micologico.

Art. 3 - Il comodatario dovrà corrispondere al Comune l'importo di €. 250,00 (duecentocinquanta) mensili a decorrere dalla data odierna a titolo di rimborso delle spese sostenute dallo stesso Comune per la manutenzione dell'intero compendio della ex caserma Fadda, nonché quale quota parte delle spese sostenute dal Comune per la fornitura di energia elettrica, acqua e

riscaldamento. Gli importi succitati dovranno essere corrisposti in rate mensili posticipate.

Art. 4 - Le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria sono a carico del comodatario. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione dell'immobile, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo; in modo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi riguardano le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Sono inoltre a carico del comodatario le spese di consumo di energia elettrica, acqua e riscaldamento (che verranno corrisposte in via forfetaria come descritto nel precedente art. 3), nonché le spese telefoniche e quelle per l'effettuazione delle pulizie dei locali ed ogni imposta e tassa eventualmente dovuta per l'utilizzo dell'immobile.

Art. 5 - Il comodatario è obbligato, inoltre, a: a) mantenere in ordine e puliti i locali assegnati e gli spazi comuni raccogliendo i rifiuti e provvedendo al relativo conferimento; b) non lordare le pareti ed i pavimenti dei locali assegnati e degli spazi comuni; c) consentire al personale del Comune, in qualunque momento, l'accesso al locale assegnato, a semplice richiesta telefonica, per verificare le condizioni di utilizzo e di conservazione degli spazi; d) non ingombrare gli spazi in comune; e) non apportare alcuna modifica al locale senza il preventivo consenso scritto del Comune. Resta inteso che le eventuali modificazioni ed addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla correspon-

sione di alcuna indennità. L'apposizione di targhe sarà condizionata dall'approvazione da parte del Comune sia dalle competenti autorità.

Art. 6 - Il comodatario dovrà usare il locale con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza del Codice civile.

Art. 7 - È vietata, da parte del comodatario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento del locale.

Art. 8 - Se il comodatario non adempie agli obblighi suddetti, il Comune può chiedere l'immediata restituzione dell'immobile ed il risarcimento del danno.

Art. 9 - Il comodatario è costituito custode dei locali dati in uso e, come tale, è responsabile verso il Comune e verso terzi, dei danni derivanti per colpa, trascuratezza, abuso. Sono a carico del comodatario tutte le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi dei danni alle persone e cose. Il comodatario assume la responsabilità per tutta la durata del comodato di ogni e qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone e cose, sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità ed impegnandosi a rifondere eventuali danni recati alle parti di immobile assegnate nella misura che sarà rilevata dagli uffici comunali competenti. Gli oneri per il risarcimento di eventuali danni ai propri dipendenti o a terzi sono a totale carico del comodatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 10 - Per quanto non previsto dal presente contratto, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.

Nel caso in cui dovessero insorgere controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto non risolte in via bonaria in prima istanza, il Foro competente è quello di Tempio Pausania.

Art. 11 - Il presente atto sarà registrato, a cura e spese del comodatario, con

l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Sono a carico del comodatario tutte le imposte e tasse nascenti dal presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il comodatario:,

Per il Comune: Arch. Giancarmelo Serra